



LICEO CLASSICO STATALE "SOCRATE"

Via San Tommaso d'Aquino n. 4 - 70124 - Bari

Tel./Fax: 080 5043941; 080 5045457

Sede succursale Viale Papa Giovanni XXIII n. 55 - 70124 - Bari - Tel./Fax 080 5562081

Codice meccanografico BAPC150004 - Codice Fiscale 80011240720

e-mail: bapc150004@istruzione.it; sito web: www.liceosocrate.it

PEC: bapc150004@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Premesse

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare che deve mirare al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando il comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o reinserimento nella comunità scolastica.

La successione delle sanzioni non deve essere automatica. Mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati alle stesse; la sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia; occorrerà inoltre ispirarsi al principio della gradualità della sanzione in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di gravità tale da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione degli esercenti la potestà genitoriale non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero; tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente/la studentessa in occasione di trasferimento da una scuola all'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori o di chi ne fa le veci, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante lo svolgimento delle attività scolastiche, si ritiene opportuno ricordare che in sede di giudizio civile gli esercenti la potestà genitoriale potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti: tale responsabilità, riconducibile a *culpa in educando*, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per *culpa in vigilando*, ove sia stato omissso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Art. 1 Principi

Il Liceo Socrate

- garantisce ad ogni studente/studentessa la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari;
- non considera sanzionabile la libera espressione, correttamente manifestata, delle opinioni personali;
- si impegna ad un dialogo costruttivo che rafforzi negli studenti/nelle studentesse la capacità di superare gli aspetti di fragilità inerenti i comportamenti oggetto di sanzioni;
- ritiene passibile di sanzioni disciplinari il mancato rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto e di tutte le norme contemplate dalla legislazione vigente.

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

- S1. Richiamo verbale.
- S2. Consegna da svolgere in classe.
- S3. Consegna da svolgere a casa.
- S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza di un docente.
- S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
- S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente.
- S7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
- S8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.
- S9. Sospensione dalle lezioni di un giorno.
- S10. Sospensione dalle lezioni di due giorni
- S11. Sospensioni dalle lezioni di tre giorni.
- S12. Sospensione dalle lezioni di cinque giorni.
- S13. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
- S14. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
- S15. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
- S.16. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Art. 3

Corrispondenza mancanze-sanzioni

- Ritardi ripetuti: da S1. a S7.
- Ripetute assenze saltuarie: da S1. a S7.
- Assenze o ritardi non giustificati: da S1. a S7.
- Mancanza del materiale occorrente: da S1. a S7.
- Non rispetto delle consegne a casa: da S1. a S6.
- Non rispetto delle consegne a scuola: da S1. a S8.
- Disturbo delle attività didattiche da S1. a S8.
- Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri da S1. a S11.
- Non rispetto delle norme di comportamento sancite dal Regolamento d'Istituto: da S1. a S12.
- Violenze psicologiche verso gli altri da S9. a S13.
- Violenze fisiche verso gli altri da S9 a S13.
- Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana e compromissione dell'incolumità delle persone da S14. A S16.
- Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.
- In caso di danno volontario al patrimonio scolastico, oltre all'eventuale sanzione disciplinare commisurata al danno e alla volontarietà dell'atto, potrà essere richiesto allo/a o agli/alle studenti/studentesse responsabili, il relativo risarcimento in denaro; in caso di mancata individuazione del responsabile, il risarcimento sarà richiesto all'intera classe se il danno è avvenuto all'interno dell'aula di ubicazione della stessa.

Art. 4

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1. a S7.
- Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1. a S7.
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1. a S13., su propria delibera previa convocazione del C.d.C. entro cinque giorni dall'accaduto o da parte del Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe nella forma costitutiva, con surroga in presenza di situazioni di incompatibilità.
- Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni da S14. a S16. e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.
- L'organo collegiale competente nell'irrogare la sanzione disciplinare, che è sempre temporanea e proporzionata all'infrazione commessa, tiene conto della situazione personale dello/a studente/studentessa, della gravità del comportamento dimostrato e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 5

Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente/la studentessa possa esporre le proprie ragioni:

- ♦ verbalmente per le sanzioni da S1. a S7.;

♦ verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni da S8. a S16. In quest'ultimo caso i genitori dello/a studente/studentessa devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale preposto, nonché la formale contestazione degli addebiti rilevati e l'invito ai genitori ad assistere il/la proprio/a figlio/a nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo/a studente/studentessa, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l'organo collegiale preposto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello/a studente/studentessa e degli esercenti la potestà genitoriale

La sospensione può prevedere invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- ♦ l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- ♦ l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- ♦ l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- ♦ la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerto allo/a studente/studentessa la possibilità di convertire la sospensione con attività di natura sociale e/o culturale in favore della comunità scolastica: attività di volontariato, attività di segreteria, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente/la studentessa alla riflessione e alla rielaborazione critica di episodi verificatisi a scuola.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori o a chi ne fa le veci, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe, con specificazione della motivazione e della data o delle date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 6

Particolari disposizioni riguardanti l'allontanamento dalla comunità scolastica

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o della sanzione che comporta l'esclusione dello/a studente/studentessa dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è prevista nella ricorrenza di situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure di atti violenti connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili tentativi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello/a studente/studentessa nella comunità scolastica nel corso dell'anno scolastico.

Tali sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello/a studente/studentessa incolpato/a.

Durante i periodi di allontanamento dalla comunità scolastica a seguito di comminazione di sospensione dalle lezioni, la Scuola promuove, in accordo con la famiglia, la continuità dei rapporti con lo/a studente/studentessa al fine di prepararne il rientro, e - in caso di sospensione superiore a 15 giorni - progetta, in accordo con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 7

Organo di garanzia e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli esercenti la potestà genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro 10 giorni. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L'Organo di Garanzia è disciplinato da proprio regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale che decide sulla legittimità dei provvedimenti in materia disciplinare e sulle violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Il presente Regolamento d'Istituto attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, composto di pagine cinque numerate e 7 articoli, è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 settembre 2013.